



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LAZIO SEZ.STACCATA DI LATINA

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | TADDEI | MARGHERITA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ATTANASIO | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | COLETTA | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

0001

- sull'appello n. 3891/2015 depositato il 04/06/2015

- avverso la sentenza n. 2127/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LATINA contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA

proposto dall'appellante:

APRILIA LT

difeso da:

ATINA LT

Atti impugnati:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKF01120 | IRPEF-ADD.REG. 2008 |
| AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKF011201 | IRPEF-ADD.COM. 2008 |
| AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKF01120 | IRPEF-ALTRO 2008 |

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 3891/2015

UDIENZA DEL

04/05/2017 ore 10:00

N°

3839/18/17

PRONUNCIATA IL:

04 MAG 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 GIU 2017

Il Segretario

FATTO

Con ricorso il Sig. ... - socio della società " ... e l' ... srl" esercente attività di ristorazione-pizzeria nel Comune di Aprilia - aveva impugnato l'avviso di accertamento n. TFK 011201.../2013 per l'anno di imposta 2008, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Latina, notificato il 7 agosto 2013.

A seguito dell'accertamento induttivo sulla società, in applicazione dello studio di settore UG3 ..., cluster 18, l'Ufficio aveva stimato per il detto periodo di imposta maggiori ricavi per complessivi euro 175.676,00; pertanto, nei confronti del ricorrente, socio della predetta società, con quota di partecipazione al 25%, era stato determinato un maggior reddito imponibile per complessivi euro 9.577,81.

Il ricorrente aveva eccepito:

- o *la nullità dell'accertamento, per violazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/73 e dell'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, recando l'atto gravato non la sottoscrizione del direttore provinciale dell'Agenzia, bensì una firma per delega del capo ufficio controlli, senza allegazione della stessa;*
- o *l'infondatezza nel merito dell'accertamento e la sua invalidità in diritto, perché basato esclusivamente sullo studio di settore;*
- o *illegittimità dell'accertamento effettuato nei confronti del ricorrente, perché fondato su una doppia presunzione;*
- o *nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 38, comma 7, del D.P.R. 600/73 e dell'art. 12 dello Statuto del contribuente (l. 212/2000), per carenza di previo contraddittorio con il ricorrente sia nel procedimento di accertamento relativo alla società che nel procedimento conclusosi con l'atto gravato, e per emissione dell'avviso prima dei 60 giorni dalla conclusione dell'ispezione effettuata nei confronti della società.*

Pertanto, aveva chiesto, in via principale, la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'accertamento, in via subordinata, il ridimensionamento della pretesa erariale a valori congrui, senza applicazione di sanzioni amministrative.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate aveva contraddetto le argomentazioni difensive della ricorrente, sottolineandone l'infondatezza e concludendo per il rigetto del gravame.

All'esito del giudizio di primo grado, la Commissione provinciale di Latina aveva accolto parzialmente il ricorso.

2

In primo luogo, tuttavia, aveva respinto la prima eccezione, concernente la pretesa illegittima sottoscrizione dell'avviso di accertamento.

In proposito, aveva rilevato che *"l'avviso gravato (era) stato sottoscritto da soggetto delegato dal titolare dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 600/73"*.

Nel caso di specie, *"l'atto risulta(va) sottoscritto su delega del direttore dell'ufficio, senza indicare gli estremi del provvedimento di delega"*.

Con riguardo a tali circostanze, aveva rammentato che *"la giurisprudenza afferma che in caso di contestazione, e, indi, anche in giudizio, se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare ma di un funzionario, l'amministrazione deve dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio (tra altre, Cass. Civ., V, 17400/2012; VI, 19739/2012)"*.

Nondimeno, aveva rilevato che *"l'amministrazione (aveva) versato in atti di giudizio la disposizione di servizio n. 14 del 2 aprile 2012, che delega(va) il firmatario dell'atto alla sottoscrizione degli accertamenti quali quello per cui (era) causa"*.

In secondo luogo, aveva respinto la censure attinenti alla presunta lesione del diritto di difesa.

In proposito, aveva rilevato che *"l'atto gravato e le difese dell'amministrazione confermano che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato con la società, in occasione dell'accertamento che la ha riguardata, che ha ritenuto, peraltro, di non avvalersi compiutamente delle connesse prerogative difensive procedurali"*.

In particolare, aveva rilevato che *"si tratta di una società a ristretta base associativa (4 soci con quote del 25% ciascuno), che, alla luce delle affermazioni rese dallo stesso ricorrente, gestisce l'attività di ristorazione con conduzione di tipo familiare, concretamente demandata non a tutti i soci, ma solo a due di essi, tra cui figura lo stesso ricorrente, di talchè lo stesso non può essere considerato ignaro dell'accertamento in corso presso la società, e dei riflessi di tale accertamento sulla propria posizione contributiva"*.

Quanto al merito della pretesa, la Commissione aveva osservato *"il ricorso presentato innanzi a questa Commissione dalla società Valentino e Mauro s.r.l., rubricato al n.r.g. 1790/13, discusso alla pubblica udienza del 24 ottobre 2014, (era) stato parzialmente accolto, in ragione della specificità della realtà aziendale, sia rispetto alla sua peculiare localizzazione, sia rispetto alla conduzione di tipo familiare che precipuamente la caratterizza, e che, come detto, è risultata concretamente demandata non a tutti i soci, ma solo ad alcuni di essi, ovvero il ricorrente e il suo coniuge, risultanti aver subito, nel periodo considerato dall'accertamento, un evento familiare consistente nella grave malattia di uno di essi, comportante anche un ricovero, documentato in atti"*.

Per l'effetto, il ricorso della società era stato parzialmente accolto, disponendosi, per l'effetto, la riduzione dei maggiori ricavi accertati dall'Ufficio del 30%.

In conclusione, *"poiché l'atto parzialmente annullato nell'ambito del citato contenzioso constitui(va) il presupposto della pretesa avanzata nei confronti del*

ricorrente con l'atto gravato in questa sede, l'odierno ricorso (era stato) accolto negli stessi limiti di quello proposto dalla società".

Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, per i seguenti motivi:

- *inesistenza di motivazione in ordine al quarto motivo di ricorso, sulla violazione dell'art. 12 co. 7 L. 212/2000;*
- *inesistenza di motivazione in ordine al primo motivo di ricorso, sulla violazione dell'art. 42 DPR 600/73, con conseguente nullità dell'atto per illegittimità della sottoscrizione;*
- *omessa motivazione sul terzo motivo di ricorso, sulla circostanza che l'accertamento non è fondato su nessuna disposizione di legge ;*
- *insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al secondo motivo di ricorso, sulla circostanza che l'accertamento è basato solo sulle risultanze dello studio di settore.*

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio ed ha replicato alle eccezioni formulate dal contribuente.

Con successive memorie, la società ha contestato la tardiva costituzione in giudizio dell'Agenzia ed il mancato deposito dei documenti citati.

DIRITTO

1. La prima questione all'esame del Collegio concerne la contestazione della tardività della costituzione in giudizio dell'Agenzia ed il mancato deposito dei documenti citati.

1.1. L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Nell'ambito del contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede che la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso.

Tuttavia, il mancato rispetto di tale termine implica unicamente la decadenza della parte dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiamare in causa di terzi e non certo la possibilità di difendersi e di produrre documenti.

In tal senso, invero, si è espressa anche la Suprema Corte, la quale ha affermato che *"deve escludersi qualsiasi sanzione d'inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, in quanto pur sempre titolare del diritto, costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost., di difendersi negando i fatti costitutivi della pretesa attrice ovvero contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, nonché di produzione documentale, ai sensi degli artt. 24 e 32, D.Lgs. n. 546 del 1992 (facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992)".* (Cass. civ., 10 giugno 2009, n. 13331).



2. La seconda questione all'esame del Collegio concerne la violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, nella parte in cui prescrive che l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni necessario al contribuente alla comunicazione di memorie dopo la conclusione della verifica.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, secondo la Suprema Corte, "il perimetro applicativo della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è limitato agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente".

2.1. L'eccezione è inammissibile ed infondata.

La violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non è pertinente al caso di specie, perché tale disposizione non è estensibile ai cd. "controlli a tavolino", effettuati senza l'accesso ai locali del contribuente.

Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che "In tema di garanzie del contribuente, la disposizione di cui all'art. 12, comma 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 non costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, ma trova applicazione solo nelle ipotesi ivi esplicitamente previste, vale a dire nei casi di accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali del contribuente". (Cass. civ., Sez. VI - 5 Ord., 14 ottobre 2016, n. 20849).

3. La terza questione all'esame del Collegio concerne la verifica della legittimità o meno della sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

Il contribuente ha ribadito che l'avviso di accertamento impugnato è nullo, per violazione dell'art. 42 del DPR 600/73.

3.1. L'eccezione è infondata.

L'art. 42, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che "Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

In generale, occorre rilevare che, con riguardo al tema della sottoscrizione degli avvisi di accertamento, possono essere individuati tre diversi profili di rilevanza giuridica: la competenza del soggetto delegante, le modalità di conferimento della delega e la legittimazione del soggetto delegato.

3.1.1. Con riferimento al primo profilo sono state formulate censure circa la possibilità che il soggetto delegante possa rivestire la funzione di Capo dell'Ufficio senza rivestire la qualifica di dirigente di ruolo della pubblica amministrazione.

La problematica è insorta dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 8, comma 24, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 26 aprile 2012, n. 44, "in quanto consente alle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio di coprire provvisoriamente posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle

procedure concorsuali, attraverso l'affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari privi della relativa qualifica, protraendo un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori in maniera indefinita nel tempo in conseguenza delle reiterate proroghe del termine previsto per l'espletamento del concorso per dirigenti".

Tale tema è stato oggetto di discussioni, ma oramai si è consolidato un orientamento interpretativo secondo il quale l'assunzione delle funzioni di capo dell'Ufficio non è inficiato dalla circostanza di non rivestire la qualifica dirigenziale.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'espressione "impiegato della carriera direttiva" contenuta nell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per indicare il funzionario idoneo a sottoscrivere validamente l'avviso di accertamento, non equivale a "dirigente" ma richiede un quid minus, di talché la tematica dei "dirigenti illegittimamente nominati" attraverso le procedure regolate prima dall'art. 24 del Regolamento dell'Agenzia delle entrate e poi dall'art. 8, comma 24, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), disposizioni entrambe cancellate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 17 marzo 2015, n. 37, e dal Consiglio di Stato con la sentenza 6 ottobre 2015, n. 4641, appare inconferente ai fini della verifica della legittimazione del funzionario sottoscrittore il provvedimento tributario, considerato che a seguito delle evoluzioni normative e contrattuali succedutesi dal 1973 in poi, l'"impiegato della carriera direttiva" oggi corrisponde al "funzionario della terza area" di cui all'art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, qualifica da ritenersi idonea a determinare la validità dell'avviso di accertamento, non occorrendo che il funzionario delegato debba, essere un dirigente vero e proprio". (Cass. civ., Sez. V, 9 novembre 2015, n. 22800).

3.1.2. Con riferimento alle modalità di conferimento della delega, occorre osservare quanto segue.

La delega prevista dall'art. 42 interviene tra soggetti appartenenti al medesimo Ufficio; in particolare, tra il Capo dell'Ufficio ed i funzionari ad esso assegnati.

L'ambito ristretto della norma potrebbe indurre a ritenere che la delega non riguardi la titolarità del procedimento di accertamento, ma la semplice sottoscrizione del relativo atto conclusivo.

In tal senso, si esprime anche l'Agenzia, laddove descrive tale fattispecie in termini di "delega di firma"

Se tale configurazione fosse corretta, si dovrebbe ritenere che non si realizzerebbe alcuno spostamento di competenza e soprattutto di responsabilità per l'adozione dell'atto.

Quest'ultimo infatti, resterebbe un provvedimento del Capo dell'Ufficio e ne manterrebbe il relativo regime giuridico.

Se, invece, si dovesse propendere per la configurazione della fattispecie come una delega di funzioni, le conseguenze sarebbero del tutto differenti: l'atto

costituirebbe espressione di un potere del soggetto delegato e dovrebbe essere regolato dalle disposizioni che ne disciplinano l'esercizio.

In realtà, il dato letterale è palese: la legge prevede che il Capo dell'Ufficio possa delegare solo la "sottoscrizione" dell'avviso di accertamento e non l'intero procedimento.

Per sostenere il contrario, sarebbe stato necessario utilizzare altre espressioni che rendessero evidente la *voluntas legis* di attuare una delega di funzioni.

In ogni caso, occorre rilevare che le descritte problematiche attengono alle modalità di esercizio della potestà amministrativa ed alla imputazione soggettiva degli atti amministrativi e troverebbero la sede naturale di valutazione nel giudizio amministrativo.

Viceversa, nel giudizio tributario risulta necessario semplicemente verificare se l'atto di conferimento della delega sia valido ed efficace, al fine di riscontrare la legittimazione del funzionario delegato alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.

In altri termini, occorre verificare se, al momento della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, il funzionario delegato fosse munito della qualifica richiesta dal cit. art. 42 e se fosse stata formalmente manifestata la volontà del Capo dell'Ufficio di conferire tale delega.

A tal proposito, occorre subito proporre la distinzione tra atto di delega ed ordine di servizio.

Quest'ultimo, generalmente, contiene norme interne con le quali il titolare dell'ufficio ripartisce tra i propri dipendenti le mansioni che ciascuno di essi deve svolgere; la delega, invece, esprime la volontà di attuare uno spostamento di competenze o di attribuzioni tra soggetti appartenenti al medesimo Ufficio.

L'ordine di servizio ha rilevanza meramente interna e può rivestire anche la forma orale; la delega ha rilevanza esterna (v. tra le tante Cass. 14942/2013), deve rivestire la forma scritta e deve presentare tassativamente alcuni requisiti (nominativo del delegato, termine di efficacia, indicazione specifica dei motivi che la giustificano ecc.).

Tale connotazione della delega, invero, si ricava dalla disciplina della delega di funzioni, prevista dall'art. 17, comma 1 bis, Dlgs. n.165/2001: "*dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d), ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile*".

Peraltro, con riferimento alla motivazione della delega, occorre evidenziare che mentre la disposizione appena richiamata richiede "*specifiche e comprovate ragioni di servizio*", la norma speciale di cui all'art. 4 bis, II comma, Decreto Legge n.78/2015 del 19/6/2015 (conv. con mod. in L.125/2015) richiede, invece, un generico riferimento alle "*esigenze di funzionalità operativa*".

Nondimeno, si deve rilevare che nessuna norma prescrive che il conferimento della delega debba intervenire con un unico atto.

Al contrario, nulla esclude che essa possa essere contenuta in un ordine di servizio, seppure indirizzato ad una pluralità di funzionari assegnati all'Ufficio.

In realtà, ciò che rende l'atto generico ed indeterminato è solo la circostanza che esso non consenta di individuare senza alcun dubbio la persona fisica cui la delega è conferita.

Ma tale condizione è esclusa allorché - come nel caso di specie - sia possibile individuare tale soggetto attraverso la semplice combinazione di due atti, quali il conferimento della delega alla sottoscrizione al funzionario preposto ad un determinato settore e l'atto di preposizione del funzionario al medesimo settore.

Se tali atti recano una data certa antecedente alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, si deve concludere che il funzionario preposto al settore è stato regolarmente delegato a compiere tale operazione.

Il contribuente ha il diritto di conoscere se tale delega sia o meno intervenuta, ma nessuna norma impone all'Amministrazione di allegare tale atto all'avviso di accertamento.

Pertanto, un tale obbligo non può essere desunto in via interpretativa dalla disposizione di cui all'art. 42 cit.

Solo una espressa e specifica richiesta del contribuente imporrebbe all'Amministrazione di consegnare tale documento, per consentire la predetta verifica.

3.1.3. Con riferimento al terzo profilo di illegittimità, ossia la legittimazione del soggetto delegato, occorre rilevare quanto segue.

L'art. 42, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 richiede che la delega sia conferita ad un "impiegato della carriera direttiva".

Tenuto conto della riforma del pubblico impiego, tale soggetto attualmente deve appartenere alla c.d. terza area, poiché per le Agenzie fiscali la vecchia carriera direttiva va oggi individuata nella terza area che ha assorbito la vecchia nona qualifica funzionale (v. Cass. 18758/2014 e 22800/2015).

A tale riguardo, occorre ricordare il disposto di cui all'art. 4 bis, II comma, Decreto Legge n.78/2015 del 19/6/2015 (conv. con mod. in L.125/2015), secondo cui *"In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale ed organizzativa degli uffici interessati, per una durata non*

eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il (30 settembre 2017)...".

3.1.4. Nel caso di specie, l'Agenzia ha prodotto in giudizio documenti dai quali si evince che l'avviso di accertamento impugnato era stato sottoscritto, in data 7 marzo 2013, dalla dott.ssa Emilia Porcaro, funzionario di terza area, nominato Capo Team Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Latina, con provvedimento prot. n. 80579 del 5 agosto 2011, prorogato fino al 31 dicembre 2013, con provvedimento del 31 maggio 2013 del Direttore Provinciale, dott. Pasquale Pagano, funzionario della terza area, nominato con provvedimento del 16 dicembre 2010, dal Direttore Regionale, Eduardo Ursilli.

4. La quarta questione all'esame del Collegio concerne il merito della controversia.

Il contribuente ha evidenziato che l'accertamento non era basato su una specifica disposizione normativa ma su ben due presunzioni: la prima, rappresentata dall'applicazione degli studi di settore, e la seconda, sulla presunta distribuzione degli utili.

L'Agenzia delle Entrate ha replicato per entrambe le presunzioni, mentre, per quanto attiene al preteso difetto di motivazione della sentenza di prime cure, circa la decurtazione del 30% dei maggiori ricavi, ha rappresentato come essa sia stata espressamente ricollegata alla condizione di salute di una dei soci.

In ogni caso, al fine di ribadire la fondatezza della pretesa erariale, ha riprodotto una ricostruzione del quadro economico dell'attività imprenditoriale esercitata e della situazione economica dei soci.

4.1. L'eccezione dell'appellante è infondata.

Nel procedimento di accertamento basato sullo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello derivante dagli studi di settore, il contribuente ha la facoltà o di illustrare le ragioni della rilevata incongruità e di produrre la documentazione di supporto.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria; tale presunzione - fondata sul disposto dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente"*. (Cass. civ., Sez. VI - 5 Ord., 24 luglio 2013, n. 18032).

Nel caso di specie, la società, che esercita attività di ristorazione-pizzeria nel Comune di Aprilia, *"Località le Isole"*, aveva illustrato la specificità della propria realtà aziendale, sia rispetto alla sua peculiare localizzazione, sia rispetto alla conduzione di tipo familiare che precipuamente la caratterizzava, e che risultava concretamente demandata non a tutti i soci, ma solo ad alcuni di essi, i coniugi Mauro Pretto e Elvira Iommazzo.

Inoltre, aveva rappresentato che, nel periodo considerato, questi ultimi avevano subito un evento familiare consistente nella grave malattia di uno di essi, comportante anche un ricovero, documentato in atti, che, ridondando nella

impossibilità fisica di occuparsi dell'azienda nei termini precedentemente assicurati, non poteva non essersi ripercosso sull'attività, determinandone la contrazione.

L'Amministrazione non aveva ritenuto tali circostanze idonee ad inficiare l'esito del procedimento di accertamento.

Pertanto, il contribuente, in sede di ricorso, aveva chiesto, in via principale, la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'accertamento e, in via subordinata, il ridimensionamento della pretesa erariale a valori congrui, senza applicazione di sanzioni amministrative.

La richiesta di riduzione del *quantum* era stata formulata dal medesimo contribuente in modo generico e senza offrire al giudice alcun elemento per determinare l'incidenza delle circostanze negative sul volume complessivo del fatturato.

Non potendo ritenere che l'evento rappresentato potesse escludere la produzione di qualsiasi reddito da parte della società, correttamente il giudice di prime cure ha determinato in una misura ragionevole - pari al 30% - la conseguente percentuale di riduzione.

Anche in sede di appello, la società non ha offerto alcun contributo conoscitivo al riguardo, limitandosi semplicemente a contestare la misura della riduzione, senza proporre una diversa.

5. Alla luce dell'esposta ricostruzione della fattispecie, la sentenza di prime cure deve essere confermata.


Stante la precedente descrizione dell'oggetto della controversia, restano assorbite le ulteriori eccezioni.

Atteso il difficoltoso accertamento dei profili fattuali della vicenda, si reputano sussistenti validi motivi per disporre la compensazione delle spese.

PQM

La Commissione rigetta l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Latina, il 4 maggio 2017.

Il Relatore est.
dott. Antonio Attanasio



Il Presidente
dott.ssa Margherita Taddei

